

Il Presidente

Roma, 13 giugno 2020

Oggetto: Emergenza coronavirus – Disposizioni normative in essere a seguito dell'approvazione del DPCM 11.06.20 e normativa correlata.

Durante i mesi di maggio e giugno 2020 sono stati emanati diversi provvedimenti normativi di particolare rilievo attinenti all'avvio della Fase2 molti dei quali riguardano direttamente la gestione delle attività commerciali e tra queste le erboristerie. Sono stati altresì emanati ulteriori provvedimenti regionali e comunali che vanno letti in sintonia con la normativa nazionale che spesso integrano nelle disposizioni attuative.

Il titolare di un'attività commerciale deve quindi confrontarsi con una serie di normative che spesso ne richiamano o ne integrano altre.

Scopo di questo documento è di illustrare nel modo più schematico possibile come il titolare dell'attività commerciale di erboristeria deve comportarsi alla luce delle disposizioni emanate.

DPCM 11 giugno 2020

Art. 3 – Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

lett. d) I sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 16 anche presso gli esercizi commerciali.

lett.e) in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

comma 2 – Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

comma 3 – Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali del 24.02.2020 (sintesi).

- La prosecuzione delle attività produttive deve avvenire **solo** in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che **non** assicuri adeguati livelli di protezione determina la **sospensione** dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

1. INFORMAZIONI

- L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi.
 - In particolare le informazioni riguardano
 - **L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°)** o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
 - La consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni suddette di pericolo oltre alla provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc. in cui i provvedimenti dell'autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.
 - L'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda
 - L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
2. (salvo diverse e più stringenti disposizioni), il personale, **prima dell'accesso** al luogo di lavoro **potrà** essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. (Per il rispetto della normativa sulla privacy, si consiglia di leggere la nota 1 del Protocollo d'intesa). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, **non** sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione, ..., saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso ..., ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

.....

3.

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- l'azienda **assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica** dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro
- nel caso di **presenza di una persona COVID-19** all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le indicazioni della circolare n.5443 -22.02.20 del Ministero della salute nonché alla loro ventilazione.
- Occorre **garantire** la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti.

.....

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- È **obbligatorio** che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
- L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
- È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
- I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- l'adozione delle misure d'igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
 - a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
 - b. Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponde alle indicazioni dall'autorità sanitaria.

.....

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art.1

Misure di contenimento della diffusione del COVID-19

.....

14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti dei protocolli o linee guida idonei prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o linee guida adottati a livello nazionale.

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali, o, in assenza nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

.....

Art. 2

Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 CCP, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art.4, comma 1, del DL 25.03.20. n.19. Nei casi in cui **la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa**, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni.

DL 25.03.20. n.19

Art. 4.

Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da **euro 400 a euro 3.000** e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

Allegato 9

**Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020**

20/95/CR01/COV19

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive

DOCUMENTO INTEGRATO CON QUANTO PREVISTO DALLE LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI ATTO 20/95/CRO1/COV19 DELL' **11 giugno 2020**

SCOPO E PRINCIPI GENERALI

La presente scheda tecnica contiene indirizzi operativi specifici validi per il settore di attività del commercio al dettaglio, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare, nella scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e *contact tracing*.

Le indicazioni contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto legislativo **9 aprile 2008, n. 81** costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.

Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

SCHEDA TECNICA – COMMERCIO AL DETTAGLIO

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche **devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni** di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.

Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente: nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi", nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2", e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 "Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2", e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 "Guida

per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.

COMMERCIO AL DETTAGLIO ATTENZIONE DA INTEGRARE CON LINEE GUIDA REGIONALI SE PRESENTI

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.

1. Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione.
2. In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. (
3. Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra i clienti.
4. Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’**igiene delle mani** con soluzioni idroalcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
5. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
6. I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
7. L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente **igiene delle mani** con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
8. Assicurare la **pulizia** e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
9. Favorire il **ricambio d’aria** negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
10. La postazione dedicata alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

Dott. Angelo Di Muzio

FEDERAZIONE ERBORISTI ITALIANI – F.E.I.

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA



Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 giugno 2020, n. Z00046

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali.
Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

ALLEGATO

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.

1. Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione.
2. Potrà essere rilevata ai clienti la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura
 - 37,5 °C.
3. Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.
4. Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra i clienti.
5. Ove possibile devono essere indicati percorsi differenziati in ingresso e in uscita e occorre regolare l'afflusso alla cassa anche mediante segnaletica a terra in modo da garantire sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Si consiglia, ove possibile, la predisposizione di barriere fisiche (es. barriere in plexiglas) nelle zone dove vi è una maggiore interazione con il pubblico.
6. Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
7. Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'**igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
8. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
9. I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori.

10. L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente **igiene delle mani** con soluzioni idroalcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
11. Il gestore assicura l'igienizzazione almeno due volte al giorno e la sanificazione quotidiana dei locali, degli ambienti, delle postazioni e strumenti di lavoro, tastiere, mouse, touch screen e degli oggetti che vengono a contatto con i clienti, ove possibile con prodotti usa e getta.
12. Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
13. Il personale deve raccomandare ai clienti, anche mediante esposizione di cartellonistica all'ingresso, di non permanere nel negozio più del tempo necessario alla scelta e all'acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto del personale per la ricerca dei prodotti.
14. La postazione dedicata alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
15. Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente; deve, altresì, essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti, mediante esposizione di cartellonistica all'ingresso.